



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 264155 del 31 dicembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera *b*) – Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio di attività al dettaglio di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – Operaio agricolo con livello di inquadramento 2/D c.c.n.l. per gli operai agricoli e floro-vivaisti

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147, un soggetto che abbia prestato servizio presso una società agricola consortile che esegue attività di raccolta in qualità di operaio agricolo per almeno due anni negli ultimi cinque con livello di inquadramento 2/D del c.c.n.l. per gli operai agricoli e floro-vivaisti.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 6, lettera *b*), dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce il possesso del requisito a chi ha “... *prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti.*”.

La scrivente Direzione ha già avuto modo di fare presente che, in via generale, può ritenersi valida la qualificazione acquisita presso un'azienda agricola che svolge attività di vendita dei propri prodotti e di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio azienda agrituristica), ferma restando, ovviamente, l'effettiva attinenza delle mansioni svolte dai soggetti richiedenti il riconoscimento e qualora ricorrano gli altri requisiti stabiliti dalla disciplina nazionale in materia.

Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia “*dipendente qualificato*”, si sottolinea che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di



riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche, e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Nel caso specifico, il soggetto in questione risulta inquadrato nel livello 2/D del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti.

Tale contratto, nell'ambito della classificazione del personale, distingue tra Operai agricoli e Operai florovivaisti. Questi ultimi sono inquadrati in aree professionali comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.

In particolare all'Area 2, appartengono quei “ .. lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali –acquisite per pratica o per titolo- ancorché necessitanti di un periodo di pratica”. L'area 2 comprende, inoltre, un livello “c” e un livello “d”, al quale appartengono una serie di profili professionali, che ad avviso della scrivente non richiedono una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale.

Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite e da quelle desunte dalla specifica declaratoria di livello, la scrivente Direzione non ritiene possa considerarsi qualificato il soggetto ivi inquadrato.

Pertanto, lo stesso non può ritenersi in possesso della qualificazione professionale richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio